

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE DI FORNITURA DI PRODOTTI E RADIOFARMACI PER
MEDICINA NUCLEARE – IV EDIZIONE*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig.ra Maria De Marco nato a Crotone il giorno 6 del mese di novembre dell'anno 1960, (codice fiscale DMRMRA60S46D122Z), domiciliata per il presente Atto presso la sede legale della Ditta CURIUM ITALY SRL, la quale interviene quale procuratore speciale di CURIUM ITALY SRL con sede legale a Milano (MI), 20154, Via Enrico Tazzoli 6, iscritta al Registro delle Imprese REA MI-1640193 tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero di iscrizione e C.F. 13342400150 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria dei lotti 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della

fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta (IV edizione) per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi) – Gara n. 8312477, giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 8191 del 31/12/2021.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale;

c) nella pianificazione delle attività di A.Li.Sa. C.R.A., adottata con Determinazione n. 401 del 29/10/2019 e nei successivi aggiornamenti, rientrava la fornitura di prodotti e radiofarmaci per medicina nucleare – II edizione;

d) in esecuzione di quanto precede A.Li.Sa. C.R.A. ha espletato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016, tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel”, per l'affidamento della

fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL della Valle d'Aosta - II Edizione per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 40. Numero gara: 7947257, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GURI in data 20/11/2020 e rettificata in data 24/12/2020;

e) con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 4465 del 21/07/2021 si è proceduto all'aggiudicazione della gara n. 7947257 limitatamente a n. 19 lotti su 40 lotti in totale e, contestualmente, si è pertanto preso atto che non è stato possibile aggiudicare, in quanto deserti, i restanti n. 21 lotti;

f) con Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 4653 del 28/07/2021 è stato pertanto indetto un Appalto Specifico nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la Fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL della Valle d'Aosta (lotti deserti della Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL della Valle d'Aosta) - Lotti n.18. Numero gara 8185731;

g) entro il termine stabilito nella lex specialis di gara per la presentazione delle offerte (fissato per il giorno 21/09/2021) sono pervenute offerte solamente per 4 lotti su 18;

h) per i motivi sopra esposti S.U.A.R. ha espletato una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura di Prodotti e Radiofarmaci

per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., II.R.C.C.S. della Regione Liguria ed all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta (IV edizione) per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti: 14. Gara n. 8312477, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 11/10/2021 e sulla GURI in data 25/10/2021;

i) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al punto precedente relativamente ai lotti 6 (^{67}Ga CITRATO), 7 (^{131}I -NORCOLESTEROLO), 8 (DIFOSFONATO PER SCINTIGRAFIA OSSEA), 10 [MAG3 (ACIDO MERCAPTO-ACETILTRIGLICINICO) PER SCINTIGRAFIA RENALE MORFOLOGICA], 11 [Lotto 11 [DTPA (ACIDO DIETILENE-TRIAMINO-PENTACETICO)], 12 [MAA - MACROAGGREGATI DI ALBUMINA PER SCINTIGRAFIA PERFUSIONALE] e 13 (AGENTE STANNOSO PER LA MARCATURA DI GLOBULI ROSSI) e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

l) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel Capitolato Tecnico;

m) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

n) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

o) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

p) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

q) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

r) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

s) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

t) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica*

Amministrazione” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: l’A.S.L., l’E.O., l’I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l’Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle

convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico (generato da NECA nel caso degli Enti del S.S.R. ligure) e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

f) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;

g) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna

h) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

i) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

j) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito

k) *Sede/i di consegna*: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti

richiesti;

l) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

m) *Sito*: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la *fornitura di prodotti e radiofarmaci per medicina nucleare – IV edizione*. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore

possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria e l'Azienda USL Valle d'Aosta.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti.

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. Nel caso degli Enti del S.S.R. ligure, l'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. Da parte dell'Azienda USL Valle d'Aosta, oltrechè nei casi eccezionali di sospensione, interruzione o di malfunzionamento del NECA, la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata alla casella di posta elettronica certificata curiumitalygare@pec.it del Fornitore. In tale ipotesi sarà

cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (RdC). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda

all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

Articolo 7 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione se successiva a tale data, e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base dei prezzi unitari dei prodotti offerti ed aggiudicati (da intendersi comprensivi della

fornitura dei prodotti e delle prestazioni dei servizi connessi) indicati in Offerta economica e di seguito riportati: lotto 6 (⁶⁷Ga CITRATO): nome commerciale del prodotto offerto: Gallio (67Ga) citrato Curium Netherlands 37 MBq/ml soluzione iniettabile. Codice commerciale prodotto offerto: DRN3103-M205. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): 561,00 €. Importo complessivo offerto comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 5.049,00. Lotto 7 (¹³¹I-NORCOLESTEROLO); nome commerciale del prodotto offerto: NORCHOL 10 MBq/ml soluzione iniettabile. Codice commerciale prodotto offerto: NORCHOL-131-1. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): 1.330,00 €. Importo complessivo offerto comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 23.994,00. Lotto 8 (DIFOSFONATO PER SCINTIGRAFIA OSSEA). nome commerciale del prodotto offerto: TECHNESCAN HDP 3 mg kit per preparazione radiofarmaceutica. Codice commerciale prodotto offerto: DRN4366. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): 70,00 €. Importo complessivo offerto comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 190.050,00. Lotto 10 [MAG3 (ACIDO MERCAPTO-ACETILTRIGLICINICO) PER SCINTIGRAFIA RENALE MORFOLOGICA]; nome commerciale del prodotto offerto: Technescan MAG3 - DRN 4334 - 1 mg kit per preparazione radiofarmaceutica. Codice commerciale prodotto offerto: DRN4334. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo unitario offerto (IVA esclusa): 55,00 €. Importo complessivo offerto comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 35.475,00. Lotto 11 [DTPA (ACIDO DIETILENE-TRIAMINO-

	PENTACETICO)]; nome commerciale del prodotto offerto: TECHNESCAN	
	DTPA 20,8 mg kit per preparazione radiofarmaceutica. Codice commerciale	
	prodotto offerto: DRN4362. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo	
	unitario offerto (IVA esclusa): 70,00 €. Importo complessivo offerto	
	comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 28.350,00.	
	Lotto 12 [MAA - MACROAGGREGATI DI ALBUMINA PER	
	SCINTIGRAFIA PERFUSIONALE]; nome commerciale del prodotto offerto:	
	PULMOCIS 2 mg kit per preparazione radiofarmaceutica. Codice commerciale	
	prodotto offerto: PULMOCIS. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo	
	unitario offerto (IVA esclusa): 70,00 €. Importo complessivo offerto	
	comprensivo dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 120.750,00.	
	Lotto 13 [AGENTE STANNOSO PER LA MARCATURA DI GLOBULI	
	ROSSI]; nome commerciale del prodotto offerto: Technescan PYP 20 mg kit	
	per preparazione radiofarmaceutica. Codice commerciale prodotto offerto:	
	DRN4342. CPV: 33694000-1 (Agenti diagnostici). Prezzo unitario offerto	
	(IVA esclusa): 60,00 €. Importo complessivo offerto comprensivo	
	dell'eventuale proroga di 12 mesi (IVA esclusa): € 23.400,00.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli	
	prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente	
	Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati	
	a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
	prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,	
	pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori	
	non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni	

contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (rilasciata da ING BANK N.V. con progressivo n. DLG 2114/22) in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 21.353,40 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 5 (Penali) del Capitolato Tecnico, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di

dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota PEC del 14/01/2022, acquisita agli atti della Stazione Unica con prot. n. 2022-0029485

del 17/01/2022.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488561; indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@alisa.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. Andrea Tartaglia il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico mobile: 335/386779 / 342/6523402 (Dott.ssa Michela Imbriani); numero telefonico fisso: 02/82396712; numero di fax: 02/36263298; indirizzo e-mail: tender.italy@curiumpharma.com; indirizzo di posta elettronica

certificata: curiumitalygare@pec.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione dei crediti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della

fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima

Convenzione.

2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole della commissione tecnica, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 16 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 5 del Capitolato Tecnico.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;	
	j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico;	
	k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;	
	l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore	

	della Convenzione stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico;	
	j) subappalto non autorizzato;	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	3. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, a	

seguito della contestazione effettuata, con comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, da parte della S.U.A.R. o dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al

risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa

o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.

9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

10. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 19 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta

alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all’art	
	109 D.Lgs. n. 50/2016.	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell’Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purchè	
	effettuate a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella	
	presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi	
	ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’art. 1671	
	c.c.	
	5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti,	
	non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti	
	potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione	
	alla PEC del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di	
	recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore	
	prima dell’inizio dell’esecuzione od in corso di esecuzione della	
	fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come	
	tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi	
	dell’art. 18 della presente Convenzione.	
	<u>Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso	
	quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto	

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

	alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese	
	collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di	
	intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	
	dell'Atto stesso;	
	– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o	
	altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
	l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con	
	essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano	
	triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT),	
	approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n.	
	279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale	
	della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo	
	2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria	
	condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.	
	3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla	
	competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente	
	all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza,	
	anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile	
	di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la	
	presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi	
	dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa	
	è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza	
	degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.	
	4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta	

la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione

	dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite	
	dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente	
	Atto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e negli OdF;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto	
	all'art. 3 del Capitolato Tecnico;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della	
	Convenzione la garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato	
	(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);	
	1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto dal Capitolato	
	Tecnico;	
	i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione	
	contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi	
	dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto	
	del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	<u>Articolo 22 - Brevetti industriali e diritto d'autore</u>	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
	dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino	
	diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione	
	giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si	
	obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio	
	carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali	
	e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.	

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.U.A.R. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati

stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di

sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili

dalla normativa di settore.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale

in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

7. Per l'esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate

anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo@pec.regione.liguria.it.

8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,

esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei

singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,

nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla

pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti

relativi ai sottoscrittori.

10. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con

l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento

	ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica	
	e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei	
	singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa	
	totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore	
	garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei	
	diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.	
	12. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli	
	Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati	
	personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il	
	Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal	
	Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale	
	designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure	
	di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE	
	n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 Regolamento UE 679/2016.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2.L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante

pagamento tramite modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 28 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e

